



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 87

Roma, 10 marzo 2014

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

VISTO il reclamo presentato dalla Società A.F.P. GIOVINAZZO avverso la regolarità della partita di serie A1 del 22 febbraio u.s. tra le Società A.F.P. GIOVINAZZO/ASD GS HOCKEY TRISSINO;

ACQUISITO il preannuncio di reclamo presentato dalla medesima società ricorrente al termine della gara di cui trattasi e consegnato agli Ufficiali di Gara dal Presidente della Società;

CONSIDERATO che il reclamo si fonda sulla posizione irregolare di un giocatore avversario, in quanto rientrato in pista indebitamente prima del tempo;

ACQUISITO il parere del Responsabile Nazionale Direttivo HP Sig. Roberto Manetti;

CONSIDERATO che nel caso in questione l'Arbitro Ausiliario non ha dichiarato (ammesso) che il giocatore sia rientrato in pista perché dallo stesso autorizzato;

CONSIDERATO anzi, che dalla documentazione in possesso di questo Giudice (compreso il parere acquisito dal C.U.G.), risulta chiaramente la discordanza di quanto dichiarato dagli arbitri rispetto a quanto affermato dall'Ausiliario, ove i primi dichiarano che l'Ausiliario ha ammesso di aver autorizzato l'entrata in pista dell'atleta ed il secondo afferma che l'atleta è entrato in pista senza alcuna autorizzazione;

CONSIDERATO che, a parere di questo Giudice, al fine di emanare un eventuale provvedimento, sia necessario fare definitiva chiarezza su quanto sia effettivamente accaduto, ovvero se vi sia stata o meno un'autorizzazione dell'Ausiliario al rientro in pista dell'Atleta;

DISPONE

Il deferimento dell'Arbitro Ausiliario innanzi il C.U.G., affinché quest'ultimo espleti la necessaria istruttoria riferendone al G.U.N. l'esito entro e non oltre 5 gg.

F.to Il Giudice Unico Nazionale
Hockey su Pista
Avv. Maurizio Colangelo